

Assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane del 16 aprile 2020

RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 3, 4, 5, 6, 7, 11

ALL'ORDINE DEL GIORNO

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 scade il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017.

Si segnala che, secondo quanto disposto dall'articolo 14.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, essendo rimesso all'Assemblea di determinarne il numero entro tali limiti.

Si ricorda che la suddetta Assemblea del 27 aprile 2017 ha fissato in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che, nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h) del Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018), cui Poste Italiane S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha approvato in data 20 febbraio 2020 – su proposta del Comitato Nomine e *Corporate Governance* e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati (c.d. “*board review*”) – un documento che contiene gli orientamenti sulla dimensione e sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (“Orientamento”). L'Orientamento è consultabile sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it).

Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione delle indicazioni contenute nell'Orientamento, propone di mantenere in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare in Assemblea, al fine di garantire una composizione

dell'organo amministrativo adeguata alla dimensione aziendale e alla complessità delle attività svolte.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A.:

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto di quanto previsto in particolare dall'art. 14.1 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;
- considerato quanto raccomandato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, riguardo al presente punto all'ordine del giorno, negli appositi orientamenti indirizzati agli Azionisti sulla dimensione e sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018);

delibera

di determinare in nove il numero dei componenti il consiglio di amministrazione della Società.

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO ARGOMENTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

l'articolo 14.2 dello Statuto sociale dispone che il Consiglio di Amministrazione della Società sia nominato per un periodo fino a tre esercizi e sia rieleggibile alla scadenza del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare stabilità alla gestione della Società, propone di fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta

L'Assemblea di Poste Italiane S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto previsto in particolare dall'art. 14.2 dello Statuto sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di fissare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con il sistema del voto di lista e nel rispetto della normativa di legge e di statuto applicabile.

Signori Azionisti,

siete chiamati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea – ai sensi dell'articolo 14.4 dello Statuto sociale – sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Quanto alle modalità e ai termini di predisposizione, deposito e pubblicazione delle liste da parte degli Azionisti, si ricorda che la normativa vigente e l'articolo 14.4 dello Statuto sociale stabiliscono quanto segue:

- a) le liste, corredate della necessaria documentazione, devono essere depositate a cura degli Azionisti presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo (*i.e.* il 22 marzo 2020), esso sarà posticipato di un giorno, con scadenza al 23 marzo 2020. Per il deposito delle liste dovranno essere seguite le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani della relativa documentazione presso gli uffici della Funzione *Corporate Affairs/Affari Societari* di Poste Italiane S.p.A. (in Viale Europa n. 175 - 00144 Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00), ovvero (ii) all'indirizzo di posta elettronica certificata affari.societari@pec.posteitaliane.it. In occasione del deposito delle liste devono essere fornite informazioni che consentano l'identificazione di coloro che procedono alla relativa presentazione. Le liste devono, quindi, essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede sociale e sul sito internet della Società

medesima almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 26 marzo 2020);

- b) ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- c) il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento (attualmente pari ad almeno l'1% del capitale sociale);
- d) la titolarità della quota minima di partecipazione al capitale della Società necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 26 marzo 2020);
- e) entro il medesimo termine sopra indicato per il deposito delle liste (e, quindi, entro il 23 marzo 2020), unitamente a ciascuna lista devono essere depositate presso la Società tanto le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane e dallo statuto sociale, quanto l'ulteriore documentazione indicata dall'art. 144-*octies*, comma 1, lett. b), della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971. A tale riguardo si rammenta, in particolare che:
 - ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"), gli amministratori di società con azioni quotate devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate, attualmente disciplinati dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
 - in aggiunta a quanto sopra, i candidati alla carica di amministratore devono altresì possedere i requisiti di onorabilità, ivi inclusa l'inesistenza di cause di ineleggibilità o

decadenza, di cui all'art. 14.3 dello statuto sociale, nonché gli ulteriori requisiti indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane e dallo statuto sociale;

- ai sensi dell'articolo 14.4, settimo comma, dello Statuto sociale, ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire i requisiti di indipendenza applicabili ai sindaci di società con azioni quotate, disciplinati dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista;
- il commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018) raccomanda che le liste di candidati alla carica di Amministratore siano accompagnate dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati stessi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Codice, fermo restando che spetta al Consiglio di Amministrazione valutare l'indipendenza dei propri componenti;
- ai sensi dell'articolo 14.4, ottavo comma, dello Statuto sociale, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati del genere meno rappresentato (secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea), in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In proposito, si segnala altresì che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del Testo Unico della Finanza, la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione mediante voto di lista deve assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori eletti (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, secondo quanto al riguardo previsto dall'art. 144-undecies.1, comma 3, della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971);

- con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la Consob ha raccomandato agli Azionisti che presentano una lista di minoranza per la nomina del

Consiglio di Amministrazione di depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione *“che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’articolo 147-ter, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’articolo 122 del medesimo Decreto”*, specificando, ove esistenti, le relazioni significative con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento.

Si segnala a tale riguardo che, in base alle comunicazioni di cui all’articolo 120 del Testo Unico della Finanza e alle risultanze del libro soci, la Società risulta soggetta al controllo di diritto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“Ministero”), che ne detiene (i) direttamente, una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale, e (ii) indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (a sua volta controllata dal Ministero), una partecipazione pari al 35% del capitale sociale. Il Ministero non esercita peraltro su Poste Italiane alcuna attività di direzione e coordinamento, in quanto la Società adotta le decisioni gestionali in piena autonomia e nel rispetto delle competenze dei propri organi; ciò risulta confermato dall’art. 19, comma 6, del Decreto-Legge n. 78/2009 (convertito con Legge n. 102/2009), che ha chiarito che allo Stato italiano non trova applicazione la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società;

- in attuazione di quanto raccomandato dall’articolo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2018), il Consiglio di Amministrazione ha adottato specifici orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel

Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.; il documento contenente tali orientamenti è consultabile sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it).

In relazione alla predisposizione delle liste si segnala inoltre che, in caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, l'articolo 14.5 dello Statuto sociale contempla un meccanismo di cooptazione vincolata in base al quale è previsto, ove possibile, il subentro dei candidati non eletti che risultano inseriti nella medesima lista di appartenenza degli Amministratori cessati. In ogni caso la sostituzione dei Consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Quanto al meccanismo di nomina degli Amministratori eletti mediante voto di lista, l'articolo 14.4 dello Statuto sociale dispone che:

- ogni avente diritto al voto possa votare in Assemblea una sola lista;
- dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti vengano tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i tre quarti degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore);
- i restanti Amministratori vengano tratti dalle altre liste, facendosi applicazione a tal fine delle specifiche regole indicate nella lettera b) dello stesso articolo 14.4 dello Statuto sociale;
- ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si debba tener conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;
- nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate

dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; qualora anche applicando i criteri di sostituzione qui previsti non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza semplice. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

Si ricorda che l'articolo 147-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza richiede che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione tra quelle predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza esaminate.

Qualora non dovesse risultare presentata alcuna lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14.4, lett. f) dello Statuto sociale, l'Assemblea sarebbe chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

all'Assemblea compete il potere di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'articolo 15.1 dello Statuto sociale dispone, difatti, solamente in via subordinata che sia lo stesso Consiglio di Amministrazione ad eleggere tra i propri membri il Presidente, qualora l'Assemblea non abbia provveduto al riguardo.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea a nominare – tra gli Amministratori eletti all'esito delle votazioni sul precedente punto all'ordine del giorno e sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SETTIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

l'articolo 23.1 dello Statuto sociale dispone che ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea e che la relativa deliberazione, una volta presa, rimane valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

L'articolo 23.3 dello Statuto sociale demanda invece al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compito di stabilire la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto sociale.

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 – ossia in occasione del precedente rinnovo del Consiglio di Amministrazione – ha deliberato, ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto sociale, un compenso pari ad euro 60.000 lordi annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad euro 40.000 lordi annui per ogni componente del Consiglio di Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea a determinare – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNDICESIMO ARGOMENTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio
2019**

Signori Azionisti,

l'argomento concerne l'integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti affidato alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'esercizio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'approvazione della presente Assemblea la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in merito all'integrazione del compenso a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'esercizio 2018 appresso riportata.

"Signori Azionisti,

con delibera Assembleare del 14 aprile 2011, su proposta motivata del Collegio Sindacale, è stato affidato alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito anche "PwC") ai sensi degli articoli 13 e 17 del D. lgs 39/2010 (nella versione allora vigente) l'incarico, per gli esercizi dal 2011 al 2019, di revisione legale dei conti sul bilancio di esercizio e consolidato di Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche "Poste Italiane") e sul consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Poste Italiane e di revisione delle attività di separazione contabile di Poste Italiane.

Va premesso che, dal 1° gennaio 2019, è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 - Leasing, omologato con Regolamento UE 2017/1986 della Commissione Europea del 31 ottobre 2017. Il principio IFRS 16, che sostituisce lo IAS 17, ha introdotto sostanziali novità in materia di rilevazione, valutazione, esposizione nel bilancio e informazioni integrative sui contratti di locazione e leasing operativo.

Secondo il richiamato principio contabile, per i contratti in esame, il bene condotto in locazione è rappresentato come una attività avente natura di diritto d'uso in contropartita di una passività finanziaria pari al valore attuale dei canoni di locazione da sostenere.

L'attività è ammortizzata in base ad un criterio sistematico, mentre la passività finanziaria si incrementa per gli interessi passivi maturati e si riduce a seguito dei pagamenti dei canoni di locazione.

In data 30 settembre 2019, PwC ha presentato a Poste Italiane una proposta di integrazione, per l'esercizio 2019, del mandato novennale di revisione legale, motivando tale richiesta in ragione delle attività di revisione addizionali che la Società di Revisione è chiamata a svolgere sull'esercizio 2019, al fine di verificare la corretta applicazione, a regime, del principio contabile sia per quanto riguarda gli aspetti tecnico-contabili che di processi/sistemi, nonché i profili contabili con riguardo all'informativa in bilancio. La proposta della società di revisione contiene la descrizione dell'oggetto, della natura dell'incarico e delle attività addizionali, nonché il relativo adeguamento del corrispettivo, come da tabella seguente.

| Categoria professionale | Mix professionale | Tariffa oraria scontata | Ore | Onorario |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| Socio | 10 | 190,80 | 98 | 18.718 |
| Dirigente | 10 | 128,63 | 98 | 12.642 |
| Revisore esperto | 47 | 46,34 | 457 | 21.022 |
| Assistente | 33 | 25,08 | 321 | 8.025 |
| Arrotondamenti | | | | (407) |
| Totale | | | 974 | 60.000 |

La richiesta di integrazione del corrispettivo formulata da PwC è pari a 60 mila euro complessivi (al netto dell'IVA e delle spese sostenute nel limite del 5% degli onorari).

Il conferimento dell'incarico in argomento, in linea con le previsioni dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 39/2010, deve essere deliberato dall'Assemblea degli Azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Ai fini dell'istruttoria di propria competenza, il Collegio Sindacale:

- ha esaminato la proposta di PwC con la relativa quantificazione delle ore e del mix di figure professionali impiegate; il corrispettivo risulta calcolato applicando la medesima tariffa media oraria (pari a circa 62 euro/ora) del contratto originario novennale;*

- *ha incontrato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e il responsabile della Funzione Amministrazione Finanza e Controllo per approfondire con i medesimi la ragionevolezza delle attività aggiuntive previste da PwC, in termini di descrizione delle attività e quantificazione delle relative ore;*
- *ha richiesto al responsabile della Funzione Affari Legali un parere circa la compatibilità del conferimento di tale tipologia di incarico integrativo di revisione con l'originario contratto novennale di revisione legale, atteso che il contratto originario prevede la possibilità di variazioni e prestazioni aggiuntive richieste o ritenute necessarie da Poste;*
- *ha richiesto al responsabile della Funzione Acquisti un parere circa la compatibilità dell'affidamento in argomento con la normativa sugli appalti pubblici e le procedure interne sugli acquisti (tenuto conto che PwC è l'unico fornitore a cui l'incarico stesso può essere di fatto riconosciuto);*
- *ha ricevuto dalla PwC, in data 30 settembre 2019, la conferma di indipendenza di cui al paragrafo 6 del Regolamento UE n. 537/2014.*

Nel corso della detta istruttoria, il Collegio Sindacale ha ottenuto conferma dai diversi soggetti interpellati della compatibilità della richiesta della Società di Revisione con il quadro di norme di riferimento, con i termini contrattuali, nonché con la sostanza dell'impegno conseguente all'attività aggiuntiva richiamata.

All'esito delle suddette attività, il Collegio Sindacale ritiene che la richiesta di integrazione delle attività di revisione sia coerente con il processo di revisione legale di cui all'incarico in essere, considerate le nuove attività di revisione imposte dalla novità normativa, nonché congrua in relazione all'impegno professionale richiesto ed allineata con le condizioni economiche già esistenti.

Tutto ciò premesso, coerentemente con i termini della proposta integrativa del mandato novennale di revisione legale formulata dalla Società di Revisione, il Collegio Sindacale propone all'Assemblea di "integrare l'incarico a suo tempo conferito a PwC (iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 161 D.lgs 58/1998 – TUF) con sede legale in Milano, Via Monte Rosa, 91, al fine di ricomprendervi lo svolgimento di procedure integrative del servizio di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Poste Italiane

S.p.A. per l'esercizio 2019 per l'importo complessivo netto di 60 mila euro, oltre all'IVA e spese sostenute nel limite del 5% degli onorari.”